

Ref. 28/18

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LANZO TORINESE
ED
IL GRUPPO CADETTI RECLUTE POMPIERI (C.R.P.)**

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di ottobre tra i Signori:

- POCCHIOLA Marina - Responsabile del Settore Amministrativo – domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via S.G. Bosco n. 33 Lanzo Torinese

e

- Sig. VENERANDI Ivano – residente in Lanzo Torinese in Regione Fua n. 44 – nella sua qualità di Istruttore Capo della Cadetti Reclute Pompieri – Sezione Piemontese della Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno, avente sede in Lanzo T.se in Regione Fua n. 44


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

- 1) Il Comune di Lanzo Torinese, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 10 maggio 2018, cede in comodato gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e segg. del Codice Civile **per anni cinque con decorrenza dalla data del 01/01/2018 e salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla alienazione dell'immobile**, la seguente struttura:
Locale sito in Regione Oviglia Superiore n. 45 composto da:
sala posta al piano terra con annesso servizio igienico, giardino di pertinenza dello stabile, sottoscala uso deposito, terrazzino a copertura della centrale termica. Entrata e servizio igienico comune con il locale al piano superiore a disposizione di altra associazione.
- 2) La Cadetti Reclute Pompieri – Sezione Piemontese della Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno, di seguito denominata C.R.P. – rappresentata dal suo Istruttore Capo Sig. Venerandi Ivano, regolarmente autorizzato, accetta la concessione in oggetto impegnandosi al rispetto di quanto stabilito nel presente atto.
- 3) La concessione è regolata dalle norme di cui agli articoli che seguono.

Art. 2

- 1) La C.R.P. – sezione Piemonte della Ass.ne Dipendenti del Ministero dell'interno si impegna:
 - a) ad utilizzare a titolo gratuito la struttura per lo svolgimento dell'attività sociale e comunque per attività compatibili con la tipologia della struttura nonché a mantenere la stessa perfettamente funzionante ed in buono stato di manutenzione;
 - b) a tenere la regolare manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti interni ed esterni, a custodire la struttura stessa con la "diligenza del buon padre di famiglia" (art. 67 del C.P.C. e art. 1176 del C.C.), nominando un custode responsabile;
 - c) a provvedere a propria cura e spese al riscaldamento e pulizia dei locali;
 - d) provvedere a corsi di formazione antincendio medio rischio (prevenzione, protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio, esercitazioni pratiche);



- e) provvedere a corsi per utilizzo defibrillatori sia per le associazioni che per la cittadinanza (lezioni frontali con ausilio di video didattici, esercitazioni individuali e di gruppo su manichino).

Art. 3

- 1) Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese di manutenzione straordinaria e luce, nonché spese per fornitura elettrica.
- 2) Qualora si renda necessario eseguire lavori urgenti di manutenzione straordinaria, il Comune, previa verifica della fattibilità tecnica, procedere ad acquistare i materiali necessari. L'Associazione si impegna ad eseguirle a propria cura e spese.

Art. 4

- 1) Il presente contratto avrà scadenza il 31/12/2022 e la convenzione cesserà di diritto senza obbligo di disdetta da parte dei contraenti;
- 2) al termine del periodo di concessione, tutte le opere o strutture realizzate a cura e spese della C.R.P., nessuna esclusa, sono acquisite di proprietà comunale, senza alcuna pretesa da parte del comodatario.

Art. 5

- 1) La C.R.P. rimane consegnataria della struttura e di tutte le attrezzature esistenti quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna iniziale e da quelli successivi.
- 2) Al momento della cessazione della presente convenzione la C.R.P. dovrà riconsegnare la struttura e le attrezzature nello stato originario, salvo vetustà e sgombero da beni e materiale mobile appartenenti al gruppo.

Art. 6

- 1) qualora, per qualsiasi causa, la struttura dovesse divenire inagibile, il concessionario non avrà diritto di alcun indennizzo.

Art. 7

- 1) La presente convenzione potrà essere rescissa dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza prevista nei seguenti casi:
 - la C.R.P. – Sezione Piemontese dell'Ass.ne Dipendenti Ministero dell'Interno rimanga inattiva e chiusa ai soci per un periodo superiore a 120 giorni senza giustificato motivo oppure venga utilizzato dalla C.R.P. – Sezione Piemontese dell'Ass.ne Dipendenti Ministero dell'Interno per scopi diversi da quelli previsti nella presente convenzione;
 - l'Amministrazione Comunale concretizzi la vendita dell'immobile a terzi.
- 2) Sempre prima della scadenza suddetta, la C.R.P. potrà rinunciare alla gestione dandone preavviso di mesi sei al comune. Tale preavviso potrà essere anche inferiore qualora l'Amministrazione Comunale lo acconsenta.
- 3) In ogni caso, il Comune non subentrerà né si riterrà responsabile a qualsiasi titolo verso terzi degli eventuali debiti contratti dalla C.R.P. durante il periodo di gestione.

Art. 8

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva di usufruire della struttura comunale per svolgere attività e manifestazioni compatibili con la stessa.
- 2) Tale facoltà potrà essere esercitata, compatibilmente con gli impianti della C.R.P. – Sezione Piemontese della Ass.ne Dipendenti Ministero dell'Interno, previa comunicazione al Responsabile del centro medesimo, al fine di concordare la data di svolgimento della manifestazione/attività.

Art. 9

- 1) oltre ai casi previsti dal precedente art. 7 l'Amministrazione Comunale può rescindere la presente convenzione per motivi di ordine ed interesse pubblico.

Art. 10

- 1) Il subingresso e il subaffitto sono vietati, pena la rescissione del presente contratto di comodato.

Art. 11

1) Tutte le controversie relative all'attuazione della convenzione sono devolute al Giudice di Pace di Ivrea. Il Giudice di Pace deciderà inappellabilmente anche per quanto attiene alle spese arbitrarie. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice Civile.


Art. 12

- 1) Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, saranno a carico del C.R.P.
- 2) La presente convenzione è riconosciuta conforme alla volontà delle parti e viene sottoscritta dagli intervenuti.
- 3) La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Marina POCCHIOLA



L'ISTRUTTORE CAPO
C.R.P.

Ivano VENERANDI

